



DELIBERA PRESIDENZIALE N. 59
del 13.07.2020

IL PRESIDENTE FEDERALE

- VISTO** l'art. 18 dello Statuto Federale, che stabilisce tra l'altro la competenza del Presidente Federale ad assumere deliberazioni per motivi di estrema urgenza;
- VISTO** il DPCM dell' 11 giugno 2020 relativo alle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed in particolare il punto e) dell'art. 1 che stabilisce che a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei suddetti protocolli;
- PRESO ATTO** inoltre del punto g del menzionato art. 1 del suddetto DCPM che stabilisce che a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità (al punto f del citato articolo 1) con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Il Presidente

- VISTO** il protocollo di attuazione della Federazione Ciclistica italiana, di cui alle Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.05.2020 ed al DPCM dell' 11 giugno 2020, per la ripresa delle competizioni sportive individuali e di gruppo per tutte le categorie dilettantistiche di ogni specialità, redatta dalla Commissione per la Tutela della Salute della FCI;
- VISTE** le linee guida operative per la ripresa delle manifestazioni ciclistiche redatte dal Gruppo di lavoro intersettoriale federale in stretta applicazione del suddetto Protocollo di attuazione FCI, allo scopo di fornire indicazioni applicative alle Società Sportive;
- SENTITO** il Consiglio Federale;

DELIBERA

- il protocollo di attuazione della Federazione Ciclistica italiana, di cui alle Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.05.2020 ed al DPCM dell'11 giugno 2020, per la ripresa delle competizioni sportive individuali e di gruppo per tutte le categorie dilettantistiche di ogni specialità, redatto dalla Commissione per la Tutela della Salute della FCI, nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante, con i relativi allegati;
- le linee guida operative per la ripresa delle manifestazioni ciclistiche redatte dal Gruppo di lavoro intersettoriale federale in stretta applicazione del suddetto Protocollo di attuazione FCI, allo scopo di fornire indicazioni operative alle Società Sportive, nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante con i relativi allegati.

La presente deliberazione, adottata per motivi di estrema urgenza, sarà sottoposta al Consiglio Federale per la necessaria ratifica.

Renato Di Rocco



Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009

Tel. 06 87975802 5803 – Fax: 06. 87975863 - 5864– Email: presidenza@federciclismo.it